



**COMUNE DI BRESCIA**

**GIUNTA COMUNALE**

Delib. n. 143

Data 20/04/2022

OGGETTO: AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ISTRUZIONE. SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO, RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ, SPORT E POLITICHE GIOVANILI. PATTO DI COLLABORAZIONE CON IL CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO (CUS) DI BRESCIA CON CONCESSIONE IN USO DI AREA PUBBLICA IN ZONA EX-POLVERIERA DI MOMPIANO PER LA PRATICA DEL FLYNG DISC/DISC GOLF.

L'anno 2022, addì venti del mese di Aprile alle ore 09:25 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

		PRESENTE
DELBONO EMILIO	Sindaco	Si
CASTELLETTI LAURA	V. Sindaco	Si
CANTONI ALESSANDRO	Assessore	Si
CAPRA FABIO	Assessore	Si
COMINELLI MIRIAM	Assessore	Si
FENAROLI MARCO	Assessore anziano	Si
MANZONI FEDERICO	Assessore	Si
MORELLI ROBERTA	Assessore	Si
MUCHETTI VALTER	Assessore	Si
TIBONI MICHELA	Assessore	Si

Presiede il Sindaco Emilio Delbono

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

## La Giunta Comunale

### Premesso:

- che l'art. 118 della Costituzione ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà orizzontale, il quale prevede che i Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che l'art 3 del D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede che il Comune curi gli interessi, promuova e coordini lo sviluppo della propria comunità e svolga le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, è stato approvato il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", che disciplina le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione avviate per iniziativa dei cittadini, singoli o associati, o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 727 del 7.12.2018 si disponeva, tra l'altro, di individuare, coerentemente alle previsioni del P.G.T., quale destinazione dell'area dell'ex Polveriera di Mompiano la destinazione ad attività ludico-ricreative, sportive e dell'outdoor strettamente collegate all'ambiente naturale;
- che l'area dell'ex-Polveriera di Mompiano fa parte a pieno titolo del "Parco delle Colline", riconosciuto come PLIS dalla Provincia di Brescia con deliberazione n. 547 R.V. del 25.11.2002;
- che l'area della ex-Polveriera risulta agibile ed è consentita l'apertura al pubblico;
- che l'area in questione necessita di essere valorizzata anche mediante la presenza di attività non in contrasto con la destinazione e utilizzo accorto dell'area naturalistica del Parco delle Colline;

### Dato atto:

- che l'Associazione Sportiva Dilettantistica - Centro Universitario Sportivo (CUS) di Brescia, con sede in Brescia in viale Europa n. 39 ha inoltrato, in data 1.2.2022, richiesta, agli atti, di concessione in uso temporanea di alcune aree all'interno della ex-Polveriera, individuate nella planimetria allegata, per lo svolgimento di attività sportive destinate agli associati e alla cittadinanza intera, attività di promozione della pratica sportiva del cosiddetto "Flyng Disc" ovvero Ultimate Frisbee e Disc Golf, nonché lo svolgimento di corsi di avviamento allo sport rivolte a giovani e adulti;
- che il CUS di cui sopra è disponibile ad attivare un patto di

collaborazione con il Comune che prevede la cura gratuita delle zone in concessione temporanea, mediante regolari sfalci della vegetazione erbacea esistente, nonché attività gratuita di promozione della pratica sportiva del Flyng Disc rivolte ai diversamente abili, oltretutto il mantenimento dell'area in questione garantendo un buono stato di conservazione e di decoro della stessa;

Considerato che:

- ai sensi del proprio Statuto (art. 2 comma 3.9) il Comune di Brescia favorisce le attività sportive e le iniziative del tempo libero, con particolare riguardo a quelle dirette ai giovani, agli anziani e ai portatori di handicap;
- il CUS Brescia ha fra le proprie finalità quelle di promuovere la pratica sportiva in generale, rivolgendo pertanto la propria attività di promozione sia a giovani e principianti sia agli adulti e ai diversamente abili;
- è opportuno consentire che, anche mediante lo svolgimento di attività sportive o di avviamento allo sport, si costituiscano le più favorevoli condizioni per un corretto utilizzo degli spazi aperti dell'ex-Polveriera, facilitando in tal modo la percezione dell'area come risorsa per attività all'aperto e, nello stesso tempo, favorendo il controllo sociale sull'area medesima;

Preso atto:

- che le attività svolte dal CUS Brescia consentono il raggiungimento delle finalità sopra richiamate;
- che il CUS Brescia opera senza scopo di lucro al fine di favorire la promozione e la formazione allo sport, come da statuto agli atti;

Considerato altresì:

- che il soggetto proponente sopra citato può identificarsi tra i "cittadini attivi" di cui all'art. 2, comma 1 lett. c), del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016;
- che la sopra richiamata richiesta di concessione temporanea in uso dell'area per lo svolgimento di attività sportive può essere qualificata quale proposta di collaborazione presentata dai cittadini attivi, come previsto dall'art. 10 del suddetto Regolamento comunale, da attuare mediante la predisposizione e la sottoscrizione di un patto di collaborazione, ai sensi dell'art. 5 del suddetto Regolamento comunale;
- che le attività proposte nell'ambito del progetto sopra citato, come meglio specificate in elenco all'art. 1 del patto di collaborazione, risultano coerenti con le azioni e gli interventi di cui all'art. 6, comma 1 lett. b) e comma 2 lett. b), del citato Regolamento relativo alla cura costante e continuativa dei beni comuni urbani, con particolare riguardo

ad attività di manutenzione e riqualificazione di beni mobili o immobili pubblici, nonché di presidio sociale in aree sensibili del territorio cittadino;

Visto il patto di collaborazione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che prevede la cura gratuita delle aree in concessione temporanea, oltreché il mantenimento in buone condizioni di pulizia e cura delle zone interessate;

Considerato che il patto di cui sopra risulta essere di interesse per l'Amministrazione comunale, in quanto consente il presidio e la manutenzione dell'area comunale in questione;

Ritenuto pertanto di accogliere la proposta del CUS Brescia e di:

- prevedere sperimentalmente una durata iniziale del patto di collaborazione fino al 31.12.2024 eventualmente rinnovabile qualora ne ricorrano le condizioni, al fine di dar modo all'Amministrazione comunale di monitorare i vantaggi di una tale forma di collaborazione relativamente all'area dell'ex-Polveriera;
- autorizzare espressamente l'attività sportiva in questione, consentendo l'utilizzo e l'introduzione delle sole attrezzature strettamente necessarie all'attività sportiva stessa;

Dato atto:

- che la proposta di collaborazione nonché il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione di cui sopra, saranno pubblicati sul sito e all'albo pretorio on line del Comune per 7 giorni, anche al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi e apporti;
- che la stima di un canone annuo di concessione applicabile risulterebbe pari a 1.000,00 euro, ma che tale mancato introito è compensato dal valore del progetto sociale quanto a ricadute sul coinvolgimento della cittadinanza oltre che dagli oneri derivanti dalla cura e manutenzione dell'area;
- del parere favorevole del Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico gestore dell'area in questione rientrante nella convenzione del Parco delle Colline, subordinato alla temporaneità degli allestimenti in considerazione del fatto che è in corso di redazione, da parte del Comune, un progetto di riqualificazione e riuso dell'area della ex-Polveriera e con la condizione che laddove il Comune ne avesse necessità lo stesso possa esercitare la facoltà di interrompere l'accordo; in particolare le aree in oggetto risultano essere le seguenti:
  - NCTR fg 36 mapp. 65 Parco Polveriera aperto al pubblico;

Ritenuto di individuare nel responsabile del Settore Diritto allo Studio, Rapporti con l'Università, Sport e Politiche Giovanili il dirigente che provvederà alla stipula del patto di collaborazione in oggetto;

Richiamato in proposito l'art. 119 del D.Lgs. n.267/2000;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 7.4.2022 dal responsabile del Settore Diritto allo Studio, Rapporti con l'Università, Sport e Politiche Giovanili e in data 8.4.2022 dalla responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134 c. 4 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di approvare il patto di collaborazione con l'Associazione Sportiva Dilettantistica - Centro Universitario Sportivo (CUS) di Brescia (C.F.98010250177) per l'utilizzo e la gestione di aree all'interno della ex-Polveriera di Mompiano, come da planimetria allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- b) di autorizzare espressamente l'attività sportiva prevista nel patto, consentendo l'utilizzo e l'introduzione delle sole attrezzature strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva medesima;
- c) di dare atto che l'utilizzo delle aree individuate potrà essere interrotto anticipatamente qualora l'Amministrazione rilevasse un cogente interesse pubblico al riuso delle medesime;
- d) di individuare nel responsabile del Settore Diritto allo Studio, Rapporti con l'Università, Sport e Politiche Giovanili il Dirigente delegato che provvederà alla stipula del patto di collaborazione;
- e) di pubblicare lo schema di accordo sul sito e all'albo pretorio on line del Comune di Brescia per 7 giorni ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani;
- f) di disporre la pubblicazione del presente atto nel portale Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.

33/2013 e ss.mm.ii.;

- g) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- h) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.

**Patto di collaborazione tra il Comune di Brescia e l'Associazione Sportiva Dilettantistica - Centro Universitario Sportivo di Brescia per la gestione e l'utilizzo condiviso di un'area della ex-Polveriera di Mompiano a titolo sperimentale.**

TRA

il Comune di Brescia (di seguito "Ente"), nella persona del dott. Giorgio Paolini, in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Diritto allo Studio, Rapporti con l'Università, Sport e Politiche Giovanili nonché Responsabile Unico del Procedimento, domiciliato per le funzioni presso la sede comunale di Piazza della Loggia n. 1, Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00761890177

E

l'Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Universitario Sportivo di Brescia - C.U.S.- nella persona del dott. Marcello Mombelli, in qualità di Rappresentante Legale, con sede a Brescia in viale Europa 39, codice fiscale 98010250177 e partita I.V.A. 01911290177

Premesso:

- che l'art. 118 della Costituzione ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà orizzontale, il quale prevede che i Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che l'art 3 del D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede che il Comune curi gli interessi, promuova e coordini lo sviluppo della propria comunità e svolga le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, è stato approvato il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", che disciplina le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviata per iniziativa dei cittadini, singoli o associati, o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale;
- che il Comune ha la proprietà e piena disponibilità dell'area già denominata ex-Polveriera di Mompiano individuata catastalmente al NCTR fg 36 mapp. 65 Parco Polveriera aperto al pubblico;
- che l'area, è facente parte a pieno titolo del "Parco delle Colline", riconosciuto come PLIS dalla Provincia di Brescia con deliberazione n. 547 R.V. del 25.11.2002;
- che il Responsabile del Settore Verde, Parchi e Reticolo idrico gestore dell'area in questione ha subordinato il parere favorevole alla temporaneità degli allestimenti in considerazione del fatto che è in corso di redazione, da parte del Comune, un progetto di riqualificazione e riuso dell'area della ex-Polveriera e con la precisazione che laddove il Comune ne avesse necessità deve essere

- libero di interrompere l'accordo;
- che l'area della ex-Polveriera risulta agibile ed aperta al pubblico
  - che l'area di cui sopra necessita di essere valorizzata anche mediante la presenza di attività non in contrasto con la destinazione e utilizzazione accorta dell'area naturalistica del Parco delle Colline;
  - che il Centro Universitario Sportivo (CUS) di Brescia, con sede in Brescia in viale Europa 39 ha inoltrato in data 1/2/2022, richiesta, agli atti, di concessione in uso temporanea di alcune aree all'interno della ex-Polveriera, individuate nelle planimetrie allegate, per lo svolgimento di attività sportive destinate agli associati e alla cittadinanza intera, attività di promozione della pratica sportiva del cosiddetto "Flyng Disc" ovvero Ultimate Frisbee e Disc Golf, rivolte a giovani e adulti, oltre che lo svolgimento di corsi di avviamento allo sport per giovani e adulti;
  - che il soggetto proponente sopra citato può identificarsi tra i "cittadini attivi" di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016;
  - che il progetto sopra richiamato, può essere qualificato quale proposta di collaborazione presentata dai cittadini attivi, come previsto dall'art. 10 del suddetto Regolamento comunale, da attuare mediante la predisposizione e la sottoscrizione di un patto di collaborazione, ai sensi dell'art. 5 del suddetto Regolamento comunale
  - che il CUS di cui sopra è disponibile ad attivare un patto di collaborazione con il Comune che prevede la cura gratuita delle zone in concessione temporanea, mediante regolari sfalci della vegetazione erbacea esistente, nonché attività gratuita di promozione della pratica sportiva del Flyng Disc rivolte ai diversamente abili, oltreché il mantenimento dell'area in questione garantendo un buono stato di conservazione e di decoro della stessa;

Tutto ciò premesso

Tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto, Obiettivi ed azioni del patto di collaborazione**

Il presente patto ha come obiettivo quello di incentivare la fruibilità pubblica e garantire la cura e custodia di parte della ex-Polveriera di Mompiano ed inserita nel Parco delle Colline, mediante la disponibilità all'utilizzo di alcune aree della stessa.

In particolare il patto persegue azioni di:

- fruizione sportiva, e presidio delle aree comunali dell'ex polveriera individuate catastalmente al NCTR fg 36 mapp. 65 Parco



Polveriera aperto al pubblico con l'utilizzo degli spazi per lo svolgimento della pratica sportiva del Flyng Disc rivolta sia a giovani sia ad adulti oltre che lo svolgimento di corsi di avviamento allo sport per giovani ed adulti;

- compresenza in occasione di attività sportive nell'area individuata, al fine di promuovere il rispetto della natura e diffondere la passione dello sport alla cittadinanza;
- cura gratuita delle aree in concessione, mediante regolari sfalci della vegetazione erbacea esistente, preventivamente assentite dal Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico;
- attività gratuita di promozione della pratica sportiva rivolta ai diversamente abili;
- mantenimento dell'area garantendo un buono stato di conservazione e di decoro della stessa;

## **Art. 2 - Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa**

1. Il presente accordo avrà durata fino al 31.12.2024 per poter dar modo all'Amministrazione comunale di monitorare i vantaggi di tale forma di collaborazione. Lo stesso potrà essere rinnovato a mezzo di nuovo patto di collaborazione.

È vietato il rinnovo tacito del Patto. Per essere efficace lo stesso dovrà rispettare tutti gli adempimenti previsti dall'art 10, c 6, del citato Regolamento comunale

2. È onere del CUS Brescia dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

3. In qualsiasi caso di interruzione anticipata del presente Patto, gli Attuatori si impegnano a dare l'assistenza che l'Ente potrà richiedere per operare un ordinato passaggio di consegne.

4. L'Ente si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il presente Patto per motivate ragioni di pubblico interesse anche prima della sua scadenza naturale, dandone comunicazione all'Attuatore con preavviso di almeno 30 giorni.

5. Costituiscono in ogni caso cause di cessazione anticipata del presente Patto:

a) l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto e comunque della disciplina contenuta nel "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016;

b) l'eventuale cura e la gestione delle attività da parte di soggetti attuatori diversi rispetto al CUS Brescia e diversi dalle Associazioni di cui quest'ultima chiedesse di avvalersi.

6. Parimenti il CUS Brescia ha facoltà di recedere dal presente Patto previo preavviso di almeno 30 giorni.

7. Al termine della collaborazione, qualsiasi sia l'ipotesi per cui essa avvenga (scadenza naturale, interruzione, revoca, cessazione anticipata, recesso), per l'attività eseguita il CUS Brescia non potrà richiedere alcun rimborso, rivalsa o richiesta di indennizzo

8. L'eventuale collaborazione e/o partecipazione alla realizzazione delle attività previste nel Progetto da parte di altre associazioni deve essere previamente comunicata e autorizzata dall'Amministrazione comunale. La predetta associazione, così come singole cittadine e singoli cittadini potranno essere esclusi dalla partecipazione al Patto:

- a) per l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto;
- b) per l'inosservanza della disciplina contenuta nel Regolamento comunale sopra richiamato;
- c) qualora incorrano in una qualunque ipotesi prevista dalla legge ostativa alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, qualora non posseggano i requisiti di moralità ed affidabilità, qualora abbiano riportato condanne penali o siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.

### **Art. 3 - Modalità d'azione, reciproci compiti e impegni**

Il patto si pone l'obiettivo di gestire alcune aree della ex polveriera al fine di con sentirne la fruizione da parte dei cittadini, garantendone anche il presidio e la sicurezza.

A tal scopo il CUS Brescia si impegna a:

- svolgere la propria attività sportiva rivolta agli associati ed ai cittadini che intendono avvicinarsi all'attività sportiva in questione.  
L'associazione a tal fine dovrà dotarsi anche di attrezzature per il pronto soccorso e stipulare, se sprovvista, idonea polizza assicurativa; in ogni caso esonera il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni subiti dai praticanti nello svolgimento delle attività di cui trattasi nel presente accordo;
- promuovere a titolo gratuito la pratica sportiva del Flyng Disc rivolta ai diversamente abili;
- provvedere alla cura gratuita delle aree in concessione temporanea, mediante regolari sfalci della vegetazione erbacea esistente, preventivamente assentite dal Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico;
- presidiare l'area assegnata individuata catastalmente al NCTR fg 36 mapp. 65 Parco Polveriera aperto al pubblico nello spazio temporale durante il quale si svolgono le attività sportive, con obbligo di segnalazione agli organi competenti di eventuali attività anomale;
- accedere all'area individuata e assegnata esclusivamente con i mezzi necessari alla movimentazione/manutenzione delle attrezzature sportive e per il tempo strettamente necessario a tali operazioni;
- rimuovere a proprie spese le attrezzature e le strutture installate prima della scadenza del presente patto di collaborazione laddove il Comune avesse necessità di interrompere l'accordo ;
- definire d'intesa con il Comune le azioni per evitare e prevenire

- eventuali interferenze tra le proprie attività e le lavorazioni di manutenzione del parco e/o di realizzazione di future opere;
- **definire d'intesa con la Fondazione Bobo Archetti, già gestore dell'area denominata Artevalle a seguito di sottoscrizione di Patto di Collaborazione, le attività e le manutenzioni più opportune;**

Il Comune si impegna a:

- I. concedere in uso gratuito, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera h) del vigente Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le aree individuate;
- II. autorizzare espressamente l'esercizio dell'attività sportiva del Flyng Disc e similari (Ultimate Frisbee e Disc Golf) ai tesserati del CUS che, in quanto tali sono coperti da idonea polizza assicurativa;
- III. consentire l'introduzione di mezzi necessari alla movimentazione e manutenzione delle attrezzature sportive e per il tempo strettamente necessario a tale movimentazione;

#### **Art. 4 - Modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani**

L'insediamento di strutture per favorire l'attività sportiva e di accoglienza - informativa favorirà la fruibilità di questa porzione del Parco delle Colline e potrà incrementare le attività divulgative e promozionali del Parco stesso.

Il conseguente presidio dell'area consentirà una fruizione più accessibile e sicura della medesima da parte della cittadinanza.

Resta ferma la destinazione attuale dell'area a parco pubblico.

#### **Art. 5 - Strumenti di coordinamento**

Per garantire il necessario coordinamento e monitoraggio dello stato di avanzamento del Patto, il CUS individua il referente (Supervisore) ed il sostituto che si interfacerà con il Comune - Servizio Sport nella persona del Responsabile del Servizio stesso.

#### **Art. 6 - Responsabilità, danni e garanzie**

Il CUS non potrà realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

La realizzazione di interventi di manutenzione e la loro programmazione è comunque subordinata all'approvazione preventiva da parte del Comune (Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico), al rispetto delle vigenti norme in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, all'assolvimento dei vigenti obblighi in materia assicurativa e di sicurezza; la spesa e la cura per l'assolvimento ai predetti obblighi è a carico del CUS Brescia.

Il CUS Brescia dovrà presentare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi limitatamente alle attività statutarie oltre a quelle di cura,

gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni di cui al presente patto, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Il CUS Brescia risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

Il CUS Brescia, inoltre, ai fini degli obblighi in materia di sicurezza per i propri affiliati e/o operatori che operino per essa nell'adempimento del presente patto di collaborazione garantisce che i medesimi saranno forniti dei necessari dispositivi individuali di prevenzione e rimane responsabile per la loro incolumità.

Il CUS Brescia assume ai sensi dell'art 2051 del Codice civile, la qualità di custode dei beni oggetto del presente patto nel periodo di tempo in cui è presente con le proprie attività sull'area

#### **Art. 7 - Pubblicità, monitoraggio e rendicontazione**

Sarà data pubblicità del patto con pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e all'Albo pretorio per 7 giorni. Al termine dell'attività (31.12.2024) il CUS Brescia dovrà produrre report riguardante le attività eseguite, nonché le risorse umane impiegate.

Il Comune, verificherà nel corso della durata del patto la correttezza delle attività previste ed eseguite nell'ambito del presente patto di collaborazione.

La valutazione delle attività realizzate si attiene ai principi generali sanciti dall'art 19 c 3 del citato Regolamento comunale.

#### **Art. 8 - Conclusione della collaborazione, diritti**

Nel caso in cui l'Associazione e/o il Comune concludessero anticipatamente il Patto di collaborazione nulla avranno da pretendere reciprocamente in merito alla valorizzazione dei lavori eseguiti o all'uso concesso.

Il presente patto si concluderà alla scadenza di cui al precedente art. 2, salvo proroga scritta, o per disdetta di una delle parti da comunicare con nota scritta entro 30 gg dal termine in cui si intende concludere il patto.

Sono fatti salvi i motivi di recesso di cui alla normativa vigente

#### **Art. 9 - Controversie**

1. Nel caso di insorgenza di eventuali controversie derivanti dalla interpretazione o esecuzione del presente Patto, le Parti si impegnano a prediligere la composizione bonaria delle stesse, attraverso forme di conciliazione con il Dirigente Responsabile del Settore Edilizia civile e sociale.

2. Nel caso in cui non sia possibile giungere ad una composizione bonaria delle controversie, le Parti eleggono come unico Foro competente quello di Brescia.

## **Art. 10 - Modifiche agli interventi concordati**

Eventuali modifiche agli interventi dovranno essere condivise tra le parti con nota scritta.

## **Art. 11 - Trattamento dei dati e informativa Privacy**

Nell'ambito dell'esecuzione del presente Patto, le Parti provvedono al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Nello specifico si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di contatto [protocollogenerale@pec.comune.brescia.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.brescia.it)
- dato di contatto del responsabile della protezione dei dati [RPD@comune.brescia.it](mailto:RPD@comune.brescia.it)
- il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico
- i dati personali sono trattati per le finalità di redazione del contratto e di gestione del rapporto contrattuale ed il trattamento avviene nell'ambito dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte del Comune; gli uffici acquisiscono unicamente i dati necessari alla gestione del rapporto
- il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici
- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali
- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) nei confronti del contraente che comportino l'adozione di decisioni sul medesimo
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione
- il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del rapporto contrattuale, ed alla sua esecuzione
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi
- il contraente ha il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy
- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

## **Art. 12 - Oneri fiscali e di registrazione**

1. Il presente Patto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi

dell'art. 82, comma 5, del d.lgs. n. 117/2017.

2. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

**Art. 13 - Disposizioni conclusive**

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Giorgio Paolini, dirigente Responsabile del Settore del Settore Diritto allo Studio, Rapporti con l'Università, Sport e Politiche Giovanili del Comune di Brescia.

2. Il presente Patto di collaborazione non ha finalità di lucro; l'attività svolta CUS Brescia non comporta in alcun modo la costituzione di rapporto di lavoro con il Comune né di committenza dal Comune.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente Patto, si rimanda al "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, e alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve.

Il presente patto sarà efficace dalla stipula dello stesso effettuata per scrittura privata con firma digitale  
Per essere efficace lo stesso dovrà rispettare tutti gli adempimenti previsti dall'art 10, c 6, del citato Regolamento comunale

Brescia, lì

Per il Comune di Brescia  
Il Responsabile del Settore  
Diritto allo Studio,  
Rapporti con l'Università,  
Sport e Politiche Giovanili  
Dott. Giorgio Paolini

Per il CUS Brescia  
Il Direttore Generale  
Dott. Marcello Mombelli

---